



Deliberazione n.66 del 14/12/2023 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Variante al Piano degli Interventi n. 90, relativa all'adozione di una nuova disciplina urbanistica per le aree decadute ai sensi dell'art. 18 comma 7 della Legge Regionale n. 11/2004 e delle aree PEEP del Piano di Zona decaduto. Approvazione dei criteri per la presentazione di accordi tra soggetti pubblici e privati e di proposte di variante urbanistica. Avviso pubblico per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi della L.R.04/2015 "varianti verdi".

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di dicembre nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. Presiede la Presidente dott.ssa ERMELINDA DAMIANO.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale dott. RAFFAELE PACE.

La Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti/assenti al momento di adozione della presente deliberazione i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.	
X		Baglioni Alessandro	X		Gervasutti Nicola		X	Scarpa Alessandro
	X	Bazzaro Alex	X		Giusto Giovanni	X		Senno Matteo
	X	Bettin Gianfranco	X		Martini Giovanni Andrea	X		Tagliapietra Paolo
	X	Brugnaro Luigi	X		Muresu Emmanuele	X		Ticozzi Paolo
X		Brunello Riccardo	X		Onisto Deborah		X	Tonon Cecilia
X		Canton Maika	X		Pea Giorgia*		X	Trabucco Gianluca
X		Casarin Barbara	X		Peruzzo Meggetto Silvia	X		Visentin Chiara
X		D'Anna Paolino	X		Reato Aldo	X		Visman Sara
X		Damiano Ermelinda	X		Rogliani Francesca		X	Zanatta Emanuela
X		De Rossi Alessio	X		Romor Paolo		X	Zecchi Stefano
X		Fantuzzo Alberto	X		Rosteghin Emanuele		X	Zingarlini Francesco
	X	Gasparinetti Marco	X		Saccà Giuseppe	Pres.	Ass.	
X		Gavagnin Enrico	X		Sambo Monica	27	10	

* Consigliere collegato da remoto

Il Consiglio approva con il seguente esito:
Favorevoli n. 19: Brunello Riccardo, Canton Maika, Casarin Barbara, D'Anna Paolino, Damiano Ermelinda, De Rossi Alessio, Gavagnin Enrico, Gervasutti Nicola, Giusto Giovanni, Muresu Emmanuele, Onisto Deborah, Pea Giorgia, Peruzzo Meggetto Silvia, Reato Aldo, Rogliani Francesca, Romor Paolo, Senno Matteo, Tagliapietra Paolo, Visentin Chiara
Contrari n. 1: Martini Giovanni Andrea
Astenuti n. 1: Visman Sara
Non Votanti n. 6: Baglioni Alessandro, Fantuzzo Alberto, Rosteghin Emanuele, Saccà Giuseppe, Sambo Monica, Ticozzi Paolo

Oggetto: Variante al Piano degli Interventi n. 90, relativa all'adozione di una nuova disciplina urbanistica per le aree decadute ai sensi dell'art. 18 comma 7 della Legge Regionale n. 11/2004 e delle aree PEEP del Piano di Zona decaduto. Approvazione dei criteri per la presentazione di accordi tra soggetti pubblici e privati e di proposte di variante urbanistica. Avviso pubblico per la riclassificazione di aree edificabili ai sensi della L.R.04/2015 "varianti verdi".

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta dell'Assessore all'Urbanistica,

Premesso che

Il Comune di Venezia, nell'ambito delle politiche di sviluppo sostenibile del territorio, intende procedere all'approvazione di una variante generale al piano degli interventi per la ripianificazione e la riorganizzazione di alcune aree la cui previsione urbanistica è decaduta in conseguenza dell'art. 18 comma 7 della L.R. 11/2004 e delle aree destinate a Edilizia Residenziale Pubblica mai attuate;

La politica sottesa alla presente deliberazione consiste, oltre alla ripianificazione, nel modificare radicalmente la modalità di trasformazione di queste parti di territorio, definendo dei criteri predeterminati per la presentazione di qualsiasi proposta di accordi pubblico/privati o di varianti urbanistiche che, oltre a ridurre il consumo di suolo in coerenza con le politiche regionali, prevedano di migliorare il tessuto edilizio esistente e di realizzare nuove edificazioni rispondenti agli attuali standard di costruzione eco-sostenibile, di favorire interventi di qualità architettonica, il tutto nel rispetto delle aree naturali esistenti e di futura realizzazione, al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità e resilienza in grado di contrastare i fenomeni negativi conseguenti ai cambiamenti climatici;

Rispetto alle previsioni urbanistiche preesistenti, al fine di adeguarsi ai nuovi indirizzi della pianificazione di livello sovraordinato ed in particolare della L.R. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo, la variante si pone anche l'obiettivo di distribuire in un tempo più lungo, ovvero nell'orizzonte del 2050, le nuove edificazioni previste dal PAT, al fine di recuperare tessuto areale naturale attraverso la riduzione delle cubature previste e il rafforzamento delle politiche di riuso degli edifici dismessi, ricalibrando inoltre i le dotazioni di servizi alla popolazione e assicurando un maggior equilibrio tra gli ecosistemi e le attività antropiche nel territorio;

Considerato inoltre che

l'Amministrazione Comunale con questa variante intende affrontare anche il tema della ripianificazione delle aree destinate a Edilizia Residenziale Pubblica dal Piano di Zona, approvato con delibera di CC in data 28/10/2002 con una vigenza stabilita per legge di 18 anni, scaduto in data 22/04/2021, rendendo di conseguenza inefficaci le previsioni di sviluppo delle stesse;

per le aree non inserite nel Piano di Zona ma destinate comunque dal PI a Edilizia Residenziale Pubblica per le quali non è mai stato approvato lo strumento attuativo è sopravvenuta la

decadenza prevista dall'art. 18 comma 7 della L.R. 11/2004 che impone di ripianificare le stesse;

la politica contenuta nella presente deliberazione si concretizza nell'individuazione di criteri che, nell'assecondare le istanze di sviluppo delle proposte di accordi pubblico/privati o di varianti urbanistiche, prevedano la cessione di aree o la realizzazione di edifici da destinarsi a Edilizia Residenziale Pubblica identificando così l'interesse pubblico delle proposte stesse;

Considerato ancora che

l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno conformare le scelte di pianificazione comunale alle politiche regionali in quanto:

la Regione del Veneto, in recepimento delle direttive europee sul contenimento dell'uso delle risorse territoriali, ha approvato la L.R. 14/2017 che modifica i parametri di consumo di suolo agricolo, introduce gli ambiti di urbanizzazione consolidata, adotta misure per l'incentivazione del recupero/riuso del patrimonio edilizio esistente;

la Giunta Comunale con deliberazione n. 201 del 07.09.2017 ha individuato il tessuto insediativo esistente come "ambiti di urbanizzazione consolidata", secondo quanto disposto dalla LR 14/2017;

gli ambiti di urbanizzazione consolidata costituiscono l'insieme delle parti del territorio già edificato, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettera a) della LR 14/2017 sono sempre ammessi gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 56 del 26.09.19 ha adottato la "Variante al piano di assetto del territorio (PAT) di adeguamento alle disposizioni della legge regionale 14/2017 per il contenimento del consumo di suolo - adozione - e istituzione del "registro del consumo di suolo" che è stata poi approvata con deliberazione n. 6 del 06/02/2020;

le aree decadute che ricadono all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata interessano una superficie complessiva di 242 Ha e sono identificate nel PAT come "Linee preferenziali di sviluppo insediativo";

la Regione del Veneto, con DGR n. 46 del 6 Marzo 2019, ha assegnato al Comune di Venezia una "quantità di suolo consumabile" quantificata in 258,28 ettari relativi allo sviluppo di aree poste al di fuori degli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui Ettari 28 sono già stati utilizzati come indicato nel Registro del consumo di suolo e quindi risultano disponibili Ettari 230 fino al 2050 ;

Preso atto che

l'art. 18, comma 7, della L.R. 11/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" prevede che "decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano degli Interventi (PI), decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34" della stessa legge;

la decadenza delle previsioni urbanistiche comporta l'applicazione, sulle aree interessate, del regime transitorio di cui all'art. 33 "Aree non pianificate" della stessa legge che, in sintesi, prevede, per le aree esterne al perimetro dei centri abitati, i soli interventi ammessi per la zona agricola limitatamente alla residenza; per le aree interne al perimetro dei centri abitati, i soli interventi di cui

alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia);

tale regime transitorio trova applicazione fino alla definizione della nuova disciplina urbanistica da parte del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, decorso il quale sono applicabili i poteri sostitutivi della Città Metropolitana e della Regione di cui all'art. 30, comma 6 e seguenti, della LR 11/04.

il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Venezia è divenuto efficace il 15 novembre 2014, quindici giorni dopo la pubblicazione nel BUR n. 105 del 31 ottobre 2014;

nella stessa data del 15 novembre 2014, il Piano Regolatore Generale del Comune di Venezia, costituito dalle Varianti al PRG allora vigenti per i diversi ambiti territoriali, ha assunto la funzione di Piano degli Interventi, per le parti non in contrasto con il PAT, come previsto dall'art. 48, comma 5 bis, della L.R. n. 11/2004;

di conseguenza, a partire dal 15 novembre 2019, essendo decorsi i cinque anni dall'entrata in vigore del PAT e del nuovo Piano degli Interventi, devono intendersi decadute le previsioni dello stesso Piano degli Interventi relative alle aree di cui al sopra citato art. 18, comma 7, della L.R. 11/2004;

essendo la decadenza maturata a ridosso della fine della consiliatura, l'amministrazione non ha ritenuto opportuno procedere in quella fase all'approvazione di una nuova disciplina urbanistica di durata quinquennale, in modo da non condizionare, in scadenza di mandato, l'attività pianificatoria della consiliatura entrante;

ad oggi non sono pervenute istanze di procedimento sostitutivo ai sensi dell'articolo 30 della L.R. 11/2004;

Ritenuto di

procedere alla ripianificazione delle aree differenziando le previsioni urbanistiche secondo due ambiti territoriali coerenti alle disposizioni della L.R. 14/2017: aree all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata e aree all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata;

attribuire alle aree decadute all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata la destinazione agricola (ZTO E) o area verde privato (ZTO Vp), mantenendo la previsione del PAT come "linee preferenziali di sviluppo insediativo", aree individuate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione;

attribuire alle aree decadute all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata, la conferma delle destinazioni d'uso (ZTO) del PI vigente prima della decadenza, aree individuate nell'Allegato 4 alla presente deliberazione;

attribuire alle aree decadute inserite nel Piano di Zona scaduto e le aree di espansione destinate ad Edilizia Residenziale Pubblica per le quali non sono mai stati approvati i relativi strumenti attuativi la destinazione agricola (ZTO E) o area verde privato (ZTO Vp) in tutto il territorio comunale, aree individuate nell'Allegato 2 alla presente deliberazione;

Dato atto che

a seguito della decadenza delle aree sono pervenute all'Amministrazione Comunale delle richieste di proroga delle previsioni del PI ai sensi dell'Art. 18 comma 7bis della L.R. 11/2004;

si ritengono accoglibili le istanze di proroga avanzate dalla totalità dei proprietari e quindi riferite all'intera superficie territoriale dell'area stessa;

la proroga è autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura dell'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU calcolato dal momento della decadenza a far data dal 16.11.2019.

detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione di edifici incongrui. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni urbanistiche oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7 dell'Art. 18 della L.R. 11/2004;

le aree oggetto di proroga, per le quali rimane in vigore la previsione del PI vigente al momento della presentazione dell'istanza, sono indicate nell'Allegato 5 alla presente deliberazione;

Ritenuto inoltre opportuno procedere con la presente variante alla ripianificazione delle aree di sviluppo dichiarate dal PAT non compatibili con il PI attribuendo loro la destinazione agricola ZTO E o F-sp – le aree sono individuate nell'Allegato 3 alla presente deliberazione;

Considerato nuovamente che

le aree di espansione previste dal PAT sono maggiori, in termine di superficie, agli ettari di suolo utilizzabile assegnati al Comune di Venezia dalla Regione del Veneto;

si rende quindi necessario predeterminare i criteri e le modalità per la selezione di proposte che comportano consumo di suolo in variante al PI;

detti criteri dovranno essere utilizzati per la presentazione di qualsiasi proposta di accordi pubblico/privati o di varianti urbanistiche, con l'obiettivo di ridurre il consumo di suolo in coerenza con le politiche regionali, di migliorare il tessuto edilizio esistente, di migliorare la qualità urbana attraverso un incremento delle dotazioni di servizio al cittadino, di favorire la realizzazione di nuove edificazioni rispondenti agli attuali standard di costruzione eco-sostenibile, di favorire interventi di qualità architettonica;

dovranno inoltre orientare le proposte al rispetto delle aree naturali esistenti e di futura realizzazione, al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità e resilienza in grado di contrastare i fenomeni negativi conseguenti ai cambiamenti climatici;

i criteri per la valutazione delle proposte di variante al PI sono individuati nell'Allegato 12 a questa deliberazione;

Considerato infine che

in questa fase di definizione di politiche entra in campo anche un'ulteriore possibilità offerta dalla

Legge Regionale n. 4 del 16 marzo 2015 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" che all'art. 7 introduce le cosiddette "varianti verdi".

questa legge consente ai Comuni di operare, su proposta dei cittadini interessati, la restituzione all'uso agricolo o naturale dei suoli interessati, attraverso la loro riclassificazione urbanistica, in sintonia con gli obiettivi di contenere il consumo di suolo e di invertire il processo di urbanizzazione del territorio.

in applicazione dell'art. 7 della L.R. 4/2015 "Varianti verdi", i proprietari di aree edificabili interessati alla riclassificazione urbanistica delle stesse con la finalità di privarle della potenzialità edificatoria riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente, possono richiedere, a seguito della pubblicazione di specifico avviso da parte dell'amministrazione comunale, che siano rese inedificabili;

si intende quindi approvare, con la presente delibera, uno schema di avviso pubblico, da pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno, finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli aventi titolo, interessati alla riclassificazione di aree in conformità a quanto dall'art. 7 della L.R. 4 del 16/03/2015 rubricato "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili";

l'Avviso pubblico per le Varianti Verdi, redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n. 4, è allegato alla presente deliberazione e individuato come Allegato 13;

Rilevato che

questo provvedimento è stato oggetto di una fase di concertazione e partecipazione che ha preso il via a seguito della delibera di Giunta n. 39 del 2 marzo 2023 "Avvio della fase di concertazione e partecipazione per la proposta di Variante al Piano degli Interventi n. 90, ai sensi dell'art. 18 comma 7 della Legge Regionale n. 11/2004, relativa all'adozione di una nuova disciplina urbanistica per le aree decadute, all'approvazione dei criteri generali per gli accordi pubblico/privati e all'approvazione dell'avviso pubblico per le Varianti Verdi";

ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 11/04 sono stati effettuati degli incontri pubblici con la cittadinanza attraverso le commissioni urbanistiche di ogni Municipalità ed il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con gli ordini professionali, invitati a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione;

la "Relazione sulla fase partecipativa e contributi pervenuti" è allegata alla presente deliberazione e individuata come Allegato 8;

Appurato che

il presente provvedimento non rientra tra le ipotesi di esclusione dall'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) riportate nel parere n. 84 del 03.08.2012, recepite dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1646 del 07.08.2012 e richiamate nell'Allegato "A" della D.G.R.V. n.1717 del 3.10.2013, in quanto la variante introduce nuove destinazioni d'uso e incide sulla superficie lorda edificabile prevista;

per le ragioni indicate al precedente punto sono stati redatti gli elaborati "Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS" (Allegato 9) e "Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale (Allegato 10);

Appurato ancora che

la variante è compatibile con le disposizioni del PAT ma si discosta dalle previsioni di sviluppo edificatorio in esso contenute, coerentemente con le disposizioni della L.R. 14/2017 che ha previsto una riduzione delle capacità edificatorie;

le aree ubicate negli ambiti di urbanizzazione consolidata dove viene confermata la pianificazione pre-vigente prevista dal PI, decadono trascorsi 5 anni dall'entrata in vigore della presente variante urbanistica in conformità al comma 7 dell'articolo 18 della L.R. 11/2004;

Visti i seguenti allegati facenti parte integrante della presente deliberazione:

- Allegato 1 - Aree decadute all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata
- Allegato 2 - Aree PEEP, PIP o C2 decadute all'esterno e all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata
- Allegato 3 - Aree di sviluppo non compatibili con il PAT
- Allegato 4 - Aree decadute all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata
- Allegato 5 - Aree decadute esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata oggetto di richiesta di proroga
- Allegato 5bis - Adeguamento Norme tecniche
- Allegato 6 - Strumenti Urbanistici Attuativi decaduti da ripianificare - Tavole riepilogative
- Allegato 7 - Relazione illustrativa
- Allegato 8 - Relazione sulla fase partecipativa e contributi pervenuti
- Allegato 9 - Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS
- Allegato 10 - Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale
- Allegato 11 - Asseverazione Compatibilità Idraulica e PGRA
- Allegato 12 - Criteri per la presentazione di Accordi tra soggetti pubblici e privati e di proposte di variante urbanistica
- Allegato 13 – Avviso pubblico per “Manifestazioni di interesse per la richiesta di riclassificazione di aree edificabili (Varianti Verdi)”.

Vista

la Legge Regionale n.11/2004;

la Legge Regionale n.14/2017;

la Legge Regionale n.4/2015;

la Legge 241/1990;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Visto

il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Settore Ufficio di Piano dell'Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore dell'Area Economia e Finanza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Visti i pareri delle Municipalità competenti espressi ai sensi e dell'art. 23 dello Statuto comunale e dell'art. 6 del Regolamento delle Municipalità (vedi allegati).

Visto il parere CONTRARIO della Municipalità di Venezia Murano Burano, come da fascicolo presente nel portale delibere consiglio, si ritiene di non condividere le motivazioni contenute nello stesso in quanto:

- l'azione dell'Amministrazione Comunale non si limita al controllo e alla selezione delle proposte ma orienta le stesse attraverso l'approvazione di criteri utili come strumenti di supporto alle decisioni;
- ogni proposta di accordo pubblico/privato sarà in variante al P.I., procedura che prevede una fase partecipativa obbligata per legge;
- i criteri servono proprio a indicare quali possano essere considerati gli interventi correlati alla proposta di accordo p/p che ne caratterizzino il "rilevante interesse pubblico";
- prevedere l'obbligo di *riservare una quota della parte residenziale per edilizia Residenziale Sociale, per tutti gli interventi di nuova costruzione* implicherebbe una scelta che vincolerebbe qualunque soggetto proponente a realizzare questi interventi senza programmazione alcuna, ovvero senza che nessuno ne abbia preventivamente valutato la necessità;
- la specifica area di Sacca San Mattia a Murano è interamente di proprietà demaniale per cui, all'interno di questo provvedimento, è impossibile definire una ri-pianificazione che non sia concordata con il Demanio, che non sia oggetto, come prescritto dalla L.R. 11/2004, di specifiche intese tra enti e che non tenga conto della necessità di importanti interventi di bonifica prima di immaginare il destino urbanistico dell'area stessa

Sentita la Commissione Consiliare competente.

Tutto ciò premesso e ritenuto il contenuto parte sostanziale del presente atto

DELIBERA

1. di adottare la variante urbanistica costituita dai seguenti elaborati:
 - Allegato 1 - Aree decadute all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata
 - Allegato 2 - Aree PEEP, PIP o C2 decadute all'interno o all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata
 - Allegato 3 - Aree di sviluppo non compatibili con il PAT
 - Allegato 4 - Aree decadute all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata
 - Allegato 5 - Aree decadute oggetto di richiesta di proroga
 - Allegato 5bis – Adeguamento Norme tecniche
 - Allegato 6 - Tavole riepilogative
 - Allegato 7 - Relazione illustrativa
 - Allegato 8 - Relazione sulla fase partecipativa e contributi pervenuti
 - Allegato 9 - Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS
 - Allegato 10 - Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale
 - Allegato 11 - Asseverazione Compatibilità Idraulica e PGRA

2. di approvare i criteri per la presentazione di accordi tra soggetti pubblici e privati (art. 6 della L.R. 11/2004) e di proposte di variante urbanistica di cui al seguente elaborato: Allegato 12 - Criteri per la presentazione di Accordi tra soggetti pubblici e privati e di proposte di variante urbanistica.

3. di approvare l'avviso pubblico per le "Manifestazioni di interesse per la richiesta di riclassificazione di aree edificabili (Varianti Verdi)" di cui al seguente elaborato: Allegato 13 – Avviso pubblico per "Manifestazioni di interesse per la richiesta di riclassificazione di aree edificabili (Varianti Verdi)".
4. disporre che, dopo l'adozione, la Variante sarà inviata alla competente Commissione regionale per la Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
5. dare mandato all'Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile di pubblicare la variante ai sensi dell'art. 18, commi da 3 a 6, della L.R. 11/2004 e di svolgere tutte le attività necessarie all'approvazione e al perfezionamento della stessa.

Il presente provvedimento deliberativo non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrate.

- ALLEGATI**
- **Allegato 1 - Aree decadute all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata** (impronta:
6856C8EDECABCAADF515AB6EF0380279EBAE8F1A971E83EA502051BB25AB4C6F)
 - **Allegato 2 - Aree PEEP, PIP o C2 decadute all'interno o all'esterno degli ambiti di urbanizzazione** (impronta:
1F6A2CB370E16EEDEE56F1D179B2128E791102C841365BF8F5901B029C8E6C93)
 - **Allegato 3 - Aree di sviluppo non compatibili con il PAT** (impronta:
A3AC41CC4D5DA6B3E4325DF0E1E6567BF6B883A87E55CABAEFD39CE22F58A01C)
 - **Allegato 4 - Aree decadute all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata** (impronta:
FD1B36624B27293A41882B12D2DF8BCAD6ABC1046CEEDA869C535DCA3901A4DA)
 - **Allegato 5 - Aree decadute esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata** (impronta:
2A83B17FE57887A46828D806365A30D1367B37EBA34FC52A117DE715A690E227)
 - **Allegato 5bis - Adeguamento Norme Tecniche** (impronta:
48623E321B7002C5E300CAF3174956849FA15E2F894F571CB04A201FA499E54B)
 - **Allegato 8 -Relazione sulla fase partecipativa e contributi pervenuti** (impronta:
55035FF0F841C54F36924BE1832D0DA1241A49974CFDE723D3CC7E7CDD9CE8FE)
 - **Allegato 9 RAP_Verifica di Assoggettabilità alla VAS** (impronta:
42E3BA6EE30E6C2F45638674AEE3F3B6A733D16CD8210A5859678AE8E94A147B)
 - **Allegato 10 Dichiarazione_VINCA** (impronta:
E6F81340AFD5842C0FC9871210460C01C024A2C24DBDC744B655EBD5676F21DA)
 - **Allegato 11 - Asseverazione compatibilità idraulica e PGRA** (impronta:
9C26E1C235D7818F3C4C1CA0D2CE1B5DD0876A4D24D17F948F8D099F89D25B86)
 - **Allegato 13 - Avviso pubblico varianti verdi** (impronta:
5746E3F129090A6D94B340E9DC74F3DA9EE7C59558B5100AC87BE6148D1AE488)
 - **Allegato 6 - Strumenti Urbanistici Attuativi decaduti da ripianificare - Tavole riepilogative** (impronta:
121F038067FF8FB64E3A796BC5B2B1B68F0BDADAA20B083AD24181CC3546CAB4)
 - **Allegato 7 - Relazione illustrativa** (impronta:
2BF0421DCB24DF0E9A16CC96A41F0748CE8C895BBD942F6A7B0954560A9C8E41)
 - **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** (impronta:
53B167F8D6D31AEF75590ADB5DF93D0A506590BD20D803FE091022E86F44A6A0)
 - **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE** (impronta:
86CB0B9C107930CC5CD7950D7C88D3C53CE4C91ECA96E793369D9ABEDC173290)
 - **Parere Municip. Chirignago-Zelarino** (impronta:

7961B124E827E3BF56C2CC8ED1282EEE91FAFB6B4C382EBD147B35225BDD3316)
- **Parere Municip. Favaro** (impronta:
838256EAC0BB7E4C336F8C5E1D1D08651261BCCB8E7F2C2C0A2C0E10BF3209B7)
- **Parere Municip. Lido-Pellestrina** (impronta:
6AF24C246DF703532064571B887BE3BF3467B3778204F828B9B2797A17053C28)
- **Parere Municip. Marghera** (impronta:
1D10AFDFD9CB77A44F68D4040252E6D0EA5AB20848F9CCD5827CE48691D9C4CB)
- **Parere Municip. Mestre-Carpenedo.** (impronta:
35E18F4361CFA8C7D765E0A2DB78A412427C9B6247F50E7095773C796E66592E)
- **Parere Municip. Venezia** (impronta:
AD4DCF5B48731D6B96C263C6E71F67F6F56F36F4AEAAFF0D318E74D0E659D05F)
- **Pareri regolarità tecnica-contabile emendamenti** (impronta:
DD5C9D71DF140B5D5C53653E639B8BA36126AA968C96FD039239A54165836820)
- **Emendamenti presentati** (impronta:
36EC13A1B7BE7FAE2DE6FFB9D506B6C438B384FDE2A53AE0DF026886477D2D84)
- **Allegato 12 - Criteri per la presentazione di Accordi** (impronta:
DA007D6808BD8B2851CF77ED6F6B3E7E98B222188702E792C0760AF7B71472E5)

(Proposta di deliberazione n. 2023/1063 del 19/10/2023)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Vice Segretario Generale
RAFFAELE PACE

La Presidente
ERMELINDA DAMIANO